REGOLAMENTO

PER L'AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA DELLE

IMPRESE E SOCIETA' DI CONSULENZA

PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO'

approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 49 del 18/10/1995

INDICE

Art. 1 – Generalità e fonti normative

Art. 2 – Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

Art. 3 – Programmazione numerico delle autorizzazioni

Art. 4 – Autorizzazione

Art. 5 – Attività espletata da Uffici di Enti Pubblici non economici in regime di convezionamento o di concessione

Art. 6 – Idoneità professionale

Art. 7 – Capacità finanziaria

Art. 8 – Responsabilità professionale e personale esecutivo

Art. 9 – Domanda di autorizzazione e relativa documentazione

Art. 10 – Disciplina dell'autorizzazione

Art. 11 – Deposito cauzionale

Art. 12 – Contributo "una tantum"

Art. 13 – Tassa di concessione e rinnovo

Art. 14 – Trasferimento sede

Art. 15 – Locali

Art. 16 – Registro giornale

Art. 17 – Ricevuta di consegna del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida

Art. 18 – Tariffe

Art. 19 – Vigilanza

Art. 20 – Sanzioni

Art. 21 – Norme transitorie e finali

Art. 22 – Licenze ex art. 115 T.U.L.P.S. per l'attività di disbrigo di pratiche automobilistiche rilasciate successivamente all'entrata in vigore della legge 264/91

Art. 23 – Entrata in vigore

Art. 1
Generalità e fonti normative

Ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, le funzioni inerenti alla vigilanza e all'autorizzazione delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono attribuite alle Province. La materia del settore è regolata, oltre che dalla legge sopraindicata, dal Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), dal D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di attuazione del Nuovo codice della strada), dalla legge 4 gennaio 1994 n. 11 (adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi).

Art. 2
Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

1. Per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonché di adempimenti, come specificati nella tabella A allegata alla legge n. 264/91 e comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato.
2. La legge 8 agosto 1991 n. 264, si applica anche alle attività di rilascio di certificazione per conto di terzi e agli adempimenti ad esse connessi, se previsti, alla data di entrata in vigore della stessa legge, nella licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per il disbrigo di pratiche automobilistiche.
3. L'attività di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto è esercitata, limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida di mezzi di trasporto, dalle autoscuole; nello svolgimento di tale attività si applicano alle autoscuole le disposizioni di cui alla legge n. 264 del 1991.
4. L'attività indicata al numero 1) della tabella 3 allegata alla legge 10 dicembre 1986, n. 870, esami per conducenti di veicoli a motore, è di esclusiva competenza delle autoscuole.

Art. 3
Programmazione numerica delle autorizzazioni

1. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è esercitata da imprese o da società autorizzate dalla Provincia.
2. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore ordinato e compatibile con le effettive esigenze del proprio contesto socio-economico, la Provincia di Biella, visto il Decreto del Ministero del 9 dicembre 1992, considerata la situazione esistente alla data di entrata in vigore della legge 264/91, sentiti i Comuni, le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative della Provincia e l'A.C.I., definisce il seguente programma provinciale delle autorizzazioni all'esercizio di attività di consulenza.

Numero Comuni	Parco auto Veicoli Anno 1991	Numero Massimo AgenzieV/2400	Numero Agenzie esistenti	Numero Nuove Agenzie Autorizzabili
83	148.795	62	22	40

V = numero dei veicoli iscritti nella Provincia soggetti al pagamento della tassa di proprietà per l'anno 1991.

3. Il numero massimo delle agenzie, a livello provinciale e di zona, viene definito in rapporto al numero dei veicoli circolanti immatricolati nella provincia, come risultane da verifica triennale sulla base dei dati forniti dal P.R.A.

Art. 4
Autorizzazione

1. Nel quadro dello sviluppo programmato del settore di cui all'articolo 3 l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciata al titolare dell'impresa che sia in possesso dei seguenti requisiti:
   a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità Europea residente in Italia;
   b) abbia raggiunto la maggiore età;
   c) non abbia riportato condanne definitive per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, e 648bis del Codice Penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990 n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
   d) non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
   e) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
   f) sia in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della legge 264/91;
   g) disponga di locali idonei e di adeguata capacità finanziaria di cui al D.M. 09/11/1992;
   h) presenti ricevuta del deposito cauzionale, del versamento "una tantum" e della tassa di concessione governativa;

2. Nel caso di società, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata alla società. A tal fine, i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) del comma 1 devono essere posseduti:

a) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;

b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.

3. Nel caso di società, il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2.
   Le società devono dimostrare la disponibilità di idonei locali di cui alla lettera g) e presentare le attestazioni di versamento di cui alla lettera h) del comma 1.

4. Per effetto di quanto disposto dall'art. 2249, comma primo, del Codice Civile non è consentito il rilascio di autorizzazione, neppure ai sensi dell'art. 21 del presente regolamento, a società esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che non siano costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V, libro quinto del Codice Civile (società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, per azioni ed a responsabilità limitata).
5. L'autorizzazione di cui al comma 1 verrà rilasciata entro i termini specificatamente previsti nel regolamento in materia di procedimento amministrativo ex L. 241/90 approvato dall'Amministrazione Provinciale.

Art. 5
Attività espletata da Uffici di Enti Pubblici non economici direttamente o in regime di convenzionamento o di concessione

1. L'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge n. 264/1991, effettuata direttamente dall'ente pubblico non economico secondo le leggi e i regolamenti anteriori all'entrata in vigore della predetta legge, è regolato dall'art. 337, comma 5 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e dall'art. 1, comma quarto, della legge 4 gennaio 1994 n. 11.
2. L'attività di consulenza di cui all'art. 2 del presente regolamento, esercitata dagli uffici in regime di concessione o di convenzionamento con gli automobile club istituiti successivamente alla data del 5 settembre 1991 è soggetta all'autorizzazione prevista dalla legge n. 264/91. L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia nel rispetto del programma provinciale delle autorizzazioni, su richiesta dell'automobile club competente, direttamente a tale ente in relazione agli uffici dallo stesso specificatamente indicati nella richiesta, purchè i soggetti designati quali titolari degli uffici stessi siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del presente regolamento nonché dell'attestato di idoneità professionale.
   All'Automobile Club competente si applica l'articolo 9 della legge n. 264/1991.
3. Gli uffici di cui al comma secondo rilasciano la ricevuta prevista dalla legge 8 agosto 1991 n. 264 art. 7
4. In caso di violazione di norme relative all'esercizio di detta attività, agli uffici in regime di convenzionamento o di concessione degli Enti Pubblici non economici, si applicano le sanzioni di cui all'art. 20 del presente Regolamento.

Art. 6
Idoneità Professionale

1. Per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è richiesto l'attestato di idoneità professionale, rilasciato dalla Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione del Ministero dei Trasporti, previo superamento di uno specifico esame di idoneità, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 264/1991 così come modificato dalla legge 11/1994.
2. Nel caso in cui l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sia esercitata effettivamente da almeno cinque anni, alla data di entrata in vigore della legge 264/1991, sulla base di licenza rilasciata dal questore ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, l'attestato di idoneità professionale può essere ottenuto, a domanda del soggetto interessato, anche in difetto del richiesto titolo di studio.

Art. 7
Capacità finanziaria

1. Le imprese individuali e le società che richiedono alla Provincia un'autorizzazione per iniziare ex novo attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto dovranno dimostrare di avere adeguata capacità finanziaria mediante una attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di:
   a) azienda o istituti di credito;
   b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi.
2. L'attestazione effettuata secondo lo schema allegato al Decreto del Ministero dei Trasporti del 09-11-1992, deve avere riferimento ad un importo pari a L. 100.000.000 e non può, per raggiungere la somma richiesta, essere effettuata frazionatamente da più istituti di credito o società finanziarie, in quanto ciò contravverrebbe ai criteri informatori che sottostanno alla dimostrazione del requisito.

Art. 8
Responsabilità professionale e personale esecutivo

1. La responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto grava sul titolare dell'impresa individuale ovvero, in caso di società, sui soci in possesso dell'attestato di idoneità professionale.
2. Per gli adempimenti puramente esecutivi anche presso uffici pubblici, l'impresa o la società può avvalersi di dipendenti in possesso dei requisiti di cui alle lettere c) d) ed e) del comma 1 dell'art. 4 del presente Regolamento.
3. Il titolare di impresa individuale, i soci in caso di società ed il personale dipendente adibito ad adempimenti anche puramente esecutivi presso uffici pubblici, dovranno essere dotati, per l'accesso ai suddetti uffici, di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Provincia.

Art. 9
Domanda di autorizzazione e relativa documentazione

1. La domanda per ottenere l'autorizzazione dovrà essere redatta in carta legale, con firma autenticata, ed indirizzata impersonalmente alla Provincia di Biella.
   Nella domanda dovranno essere indicati per il richiedente titolare dell'Impresa:
   - luogo e data di nascita
   - residenza
   - cittadinanza
   - codice fiscale
   - denominazione e sede dell'Impresa
   - partita IVA
   - generalità e codice fiscale dell'eventuale personale che potrà svolgere adempimenti puramente esecutivi presso uffici pubblici.

   La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:
   a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, comprovante data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza; i cittadini di stato estero, membro della Comunità Europea, devono comprovare tale loro qualità mediane attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare;
   b) certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia, in carta semplice (uso antimafia);
   c) visura camerale (non richiesta per le nuove ditte individuali, le quali, peraltro, dovranno presentarla entro 60 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione della Provincia);
   d) certificato di idoneità professionale in copia autenticata;
   e) planimetria, redatta da tecnico abilitato, relativa ai locali aventi i requisiti di cui al punto 2, art. 1 del Decreto del Ministro dei Trasporti in data 09/11/1992;
   f) certificato rilasciato dal Comune, di conformità dei locali adibiti all'attività di consulenza ed in funzione di tale specifica destinazione, agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti comunali;
   g) attestato di capacità finanziaria.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla consegna della ricevuta deposito cauzionale, del contributo "una tantum" e della tassa di concessione, nelle forme di cui ai successivi artt. 11, 12 e 13.
3. In caso di società, le certificazioni e dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui alle lettere a) e b) devono essere trasmesse per:
   - tutti i soci quando trattasi di società di persone;
   - accomandita semplice o in accomandita per azioni;

   Per tutti i soggetti di cui sopra devono essere altresì indicato il codice fiscale.
4. In caso di società, l'attestato di idoneità professionale deve essere presentato da almeno uno
   - dei soci per le società di persone
   - dei soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni;
   - degli amministratori per ogni altri tipo di società

e la documentazione relativa al possesso di adeguata capacità finanziaria deve essere riferita alla società medesima.

5. La Provincia provvederà d'ufficio ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti dal comma primo, lettere c) d) e), dell'art. 4 del presente regolamento, nonché a richiedere il rilascio della certificazione di cui alla legge 19 marzo 1990 n. 55, e successive modifiche ed integrazioni; a tale ultimo scopo, anche per il personale dipendente adibito ad adempimenti puramente esecutivi presso uffici pubblici, dovrà essere prodotto certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia, in carta semplice.

Art. 10
Disciplina dell'autorizzazione

1. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, i titolari sono tenuti a comunicare tempestivamente, alla Provincia ogni variazione o modifica dei presupposti e delle condizioni in base ai quali l'autorizzazione stessa è stata rilasciata, producendo al riguardo la necessaria documentazione.
2. La Provincia può autorizzare la sospensione dell'attività, su istanza, in carta legale e con firma autenticata, del titolare dell'autorizzazione, per motivate e gravi esigenze.
   La sospensione è accodata per un periodo massimo di mesi dodici, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, qualora al termine di detto periodo l'attività non vena ripresa regolarmente, l'autorizzazione verrà revocata d'ufficio.
3. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione di quella del dante causa che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, deve essere rilasciata previo accertamento nel richiedente dei prescritti requisiti.
4. In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del titolare dell'impresa individuale in possesso dell'attestato di idoneità professionale o dei requisiti di cui all'art.10 della legge 264/1991 così come modificato dalla legge 11/1994, l'attività può essere provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 6 del presente regolamento.
   Qualora gli eredi o gli aventi causa pongano in essere la trasformazione della ditta individuale in una società avente o meno personalità giuridica, si applicano le disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo.
5. Nel caso di società, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale o dei requisiti di cui all'art. 10 della legge 264/1991 così come modificato dalla legge 11/1994, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per lo stesso periodo di cui al comma precedente, periodo entro il quale un altro socio o un altro amministratore devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale.
6. Il decesso, l'incapacità fisica o giuridica del titolare dell'impresa individuale, del socio o dell'amministratore di società, in possesso dell'attestato di idoneità professionale o dei requisiti di cui all'art. 10 della legge 264/1991 così come

modificato dalla legge 11/1994, costituiscono motivate e gravi esigenze ai sensi del precedente comma 2.

7. Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società, l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o più soci, da documentare con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale, deve essere comunicata alla Provincia, che ne prende atto, previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della società non siano tali a comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.
8. Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata un'autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti dall'art. 4 del presente regolamento e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.
9. Se varia la sola denominazione dello studio di consulenza senza alcuna modifica sostanziale di esso, si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione.
10. In caso di rinuncia all'autorizzazione, deve essere presentata una dichiarazione (in carta legale e con firma autenticata del titolare) indirizzata alla Provincia, con la quale il titolare medesimo rinuncia formalmente e incondizionatamente alla stessa. A tale atto occorre allegare l'autorizzazione (in originale).
11. Qualora l'eventuale nuovo titolare desideri conservare la precedente denominazione, deve produrre un'autorizzazione (con firma autenticata) del precedente titolare.
12. Oltre che per i casi di revoca precedentemente disciplinati, l'autorizzazione cessa altresì:
    - per morte del titolare in mancanza di eredi;
    - per revoca disposta dalla Provincia nei casi previsti dall'art. 20;
    - per espressa rinuncia.

Art. 11
Deposito cauzionale

L'importo della cauzione di cui all'art. 3, comma 4 della legge 8/8/1991 n. 264 è stato determinato in L: 5.000.000 con decreto del Ministero dei Trasporti in data 17/02/1993.
La cauzione, di cui sopra, sarà versata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione mediante deposito su buono fruttifero da individuarsi da parte del depositante, a condizione che la Provincia ne riconosca l'idoneità e l'affidabilità.

Art. 12
Contributo "una tantum"

L'importo del contributo "una tantum", previsto dall'art. 8, comma 4, della legge n. 264/1991, e le modalità di versamento dello stesso sono determinati con Decreto del Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministro del Tesoro.

Art. 13
Tassa di concessione e rinnovo

La tariffa della tassa di concessione governativa per il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente art. 4 e per il rinnovo annuale della stessa è determinata con Decreto del Ministero delle Finanze.
Entro 30 giorni dal pagamento della tassa annuale di rinnovo, le imprese e le società che esercitano l'attività disciplinata dal presente regolamento dovranno far pervenire alla Provincia la ricevuta relativa al suddetto versamento.

Art. 14
Trasferimento sede

Il trasferimento della sede, purchè avvenga nel rispetto del programma provinciale delle autorizzazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento verrà consentito, previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità dei nuovi locali, mediante rilascio di specifico nulla osta, con presa d'atto e aggiornamento dell'autorizzazione.

Art. 15
Locali

1. Nei locali sede degli uffici dell'Automobile Club d'Italia (ACI) e degli automobile club possono essere svolte esclusivamente le attività dirette al conseguimento dei fini istituzionali dell'ACI stesso.
   Nei locali sede degli uffici delle società e delle imprese che esercitano l'attività di cui all'articolo 2 del presente regolamento possono essere svolti esclusivamente servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto.
2. L'altezza minima di tali locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha sede lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
3. Tali locali, con riferimento al Decreto del Ministero dei Trasporti in data 09/11/1992, devono comprendere:
   1. un ufficio ed un archivio di almeno 30 mq di superficie complessiva, con non meno di 20 mq utilizzabili per il primo se posti in ambienti diversi. L'ufficio, areato ed illuminato, deve essere dotato di un arredamento atto a permettere un temporaneo, agevole stazionamento del pubblico;
   2. servizi igienici composti da bagno ed antibagno illuminati ed aerati.
4. Qualora lo studio di consulenza per circolazione dei mezzi di trasporto sia in possesso anche dell'autorizzazione a svolgere attività di autoscuola, i locali destinati allo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e di autoscuola potranno avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria destinati alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi, sempre nell'osservanza di quanto prescritto al comma precedente.

Art. 16
Registro Giornale

1. Il titolare dell'Impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o, nel caso di Società, gli amministratori redigono un registro giornale che, indicando giorno per giorno le operazioni relative all'impresa, riporta gli elementi di identificazione del committente e del mezzo di trasporto, la data e la natura dell'incarico, nonché gli adempimenti cui l'incarico si riferisce.
2. Il registro giornale, prima di essere messo in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio ai sensi dell'art. 2215 del Codice Civile.
3. Il registro giornale deve essere tenuto a disposizione delle autorità competenti per il controllo, nonché delle autorità che, per motivi di istituto, debbano individuare i committenti delle operazioni.

Art. 17
Ricevuta di consegna del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida

1. L'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, quando il documento di circolazione, la patente di guida e il certificato di abilitazione professionale, ovvero uno degli altri documenti previsti dall'art. 180 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, venga ad esse consegnato per gli adempimenti di competenza, rilasciano all'interessato una ricevuta, conforme al modello approvato con decreto del Ministro dei Trasporti del 08/02/1992, che sostituisce a tutti gli effetti il documento consegnato per la durata massima di trenta giorni dalla data del rilascio; la predetta ricevuta non può essere prorogata né rinnovata. La data di rilascio della ricevuta deve essere contestualmente annotata sul registro giornale.
2. L'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto deve porre a disposizione all'interessato, entra trenta giorni dal rilascio della ricevuta di cui al comma 1, l'estratto del documento consegnato.

Art. 18
Tariffe

1. Le tariffe minime e massime per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono stabilite annualmente con Decreto del Ministero dei Trasporti, su conforme deliberazione di una commissione nominata dal Ministero stesso.
2. Le tariffe minime e massime di cui al comma precedente e quelle praticate dall'Impresa o dalla Società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, riportate su tabella timbrata dalla Provincia (che ne conserva copia), devono essere permanentemente affisse nei locali, ove vengono acquisiti gli incarichi dei committenti, in posizione tale da permettere l'agevole lettura.

Art. 19
Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente regolamento viene svolta a mezzo di idoneo personale provinciale munito di apposita tessera di riconoscimento.
2. I controlli tendono ad accertare.
   a) la regolarità dell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
   b) l'osservanza delle tariffe;
   c) la regolarità della tenuta del registro giornale e del rilascio delle ricevute e degli estratti di cui al precedente art. 17
   d) la permanenza delle condizioni in base alle quali l'esercizio dell'attività di consulenza è stata autorizzata.

Art. 20
Sanzioni

In caso di accertata violazione alle norme del presente regolamento, il Presidente della Provincia, previa istruttoria avviata d'ufficio anche su iniziativa dei Comuni, emana i conseguenti provvedimenti sanzionatori:

1. ove siano rilevate irregolarità nell'esercizio dell'attività o inosservanza delle tariffe stabilite, viene inoltrata formale diffida;
2. qualora non siano ancora trascorsi due anni dall'accertamento della prima irregolarità, dopo la terza diffida si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni e di una somma da lire un milione a lire cinque milioni e l'autorizzazione di cui all'articolo 4 è sospesa per un periodo da uno a sei mesi;
3. chiunque abusivamente rilascia la ricevuta di cui all'art. 17, comma 1, del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione. Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
   Qualora il fatto costituisca reato, le sanzioni amministrative sono applicate dal Giudice congiuntamente alla pena;
4. le imprese o società di consulenza che, entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta, non pongono a disposizione dell'interessato l'estratto di cui all'art. 17, comma 2, del presente regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila;
5. chiunque esercita l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto senza essere in possesso della prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire venti milioni. Ove difetti altresì l'attestato di idoneità professionale, si applica l'articolo 348 del codice penale;
6. quando vengano meno i requisiti di cui all'art. 4 del presente regolamento o quando siano accertati gravi abusi, l'autorizzazione è revocata.

Conseguentemente all'accertamento di gravi abusi, si applica altresì la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni, salva l'eventuale responsabilità civile e penale.

Art. 21
Norme transitorie e finali

1. Coloro che alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 264 esercitavano effettivamente da oltre tre anni, sulla base di licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza l'attività di disbrigo di pratiche automobilistiche o gestivano in regime di concessione o di convenzionamento con gli automobile club. uffici di assistenza automobilistica, conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della Provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale.
2. Coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1991 n. 264, non abbiano maturato i tre anni di esercizio effettivo dell'attività conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della Provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale; tale autorizzazione è condizionata risolutivamente, e pertanto soggetta a revoca, qualora non venga attestata la frequenza con profitto al corso di formazione professionale di cui all'art. 4 comma quinto della legge 11/94, nella prima o nella seconda sessione utile.
3. Al fine del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si prescinde dal possesso dei requisiti d'idoneità dei locali e di adeguata capacità finanziaria, fatte salve le ipotesi contemplate dai successivi commi.
4. I criteri stabiliti dal presente Regolamento non si applicano ai locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che, alla data del 5 settembre 1991, esercitavano già attività di agenzia per il disbrigo di pratiche automobilistiche autorizzate ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per il disbrigo di pratiche automobilistiche. I criteri stabiliti dal presente Regolamento si applicano anche alle imprese o società che, pur esercitando l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 264, trasferiscono la propria attività a qualsiasi titolo, esclusa l'ipotesi di sfratto, in locali diversi da quelli in cui l'attività di consulenza veniva esercitata anteriormente alla data del 16/12/1992.
5. La dimostrazione del requisito di capacità finanziaria non è richiesta agli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che, alla data del 5 settembre 1991, esercitavano già attività di agenzia per il disbrigo di pratiche automobilistiche autorizzate ai sensi dell'articolo 115 del D.R. 8 giugno 1931, n. 773.
   La dimostrazione di tale requisito è richiesta per gli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che pur esercenti l'attività alla data del 05/09/1991 abbiano posto in essere a decorrere dal 16/12/1992, data di entrata in vigore del Decreto Ministro dei Trasporti 09/11/1992, trasformazioni che abbiano comportato la costituzione di una nuova entità giuridica: la fattispecie è nel concreto rappresentata dalla trasformazione da impresa individuale, o familiare, in società, mentre ne è escluso il mutamento da un tipo di società in un altro.

Art. 22
Licenze ex art. 115 T.U.L.P.S. per l'attività di disbrigo di pratiche automobilistiche rilasciate successivamente all'entrata in vigore della legge 264/1991

1. Coloro che risultano titolari di licenza rilasciata dal Questore, ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per l'attività di disbrigo di pratiche automobilistiche – e ove prevista – per l'attività di rilascio di certificazione per conto di terzi e adempimenti ad esse connessi, successivamente all'entrata in vigore della legge 264/1991 e nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi della legge stessa, conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della Provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale; tale autorizzazione è condizionata risolutivamente, e pertanto soggetta a revoca, qualora non venga attestata la frequenza con profitto al corso di formazione professionale di cui all'art. 4 comma quinto della legge 11/1994, nella prima o nella seconda sessione utile.
2. Al fine del rilascio delle suddette autorizzazioni si prescinde dal possesso dei requisiti d'idoneità dei locali e di adeguata capacità finanziaria, fatte salve le ipotesi contemplate dal precedente art. 21, comma quarto e quinto.

Art. 23
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività del provvedimento consiliare con il quale è stato approvato.